



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 105631/2008

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilaotto addì 02 (due)

del mese di Dicembre alle ore 09:00, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 613

COMUNE DI VERGHERETO. VARIANTE AL P.R.G." DENOMINATA VARIANTE AL P.R.G. ZONA D1E AREA DI ESPANSIONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. N. 20/2000 DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 6 DEL 20.02.2008. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/08, FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5° L.R.47/78 E ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4 DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Verghereto, denominata "Variante al Piano Regolatore Generale Zona D1E Area di espansione per attività produttive", adottata ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 20/2000 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 20.02.2008 e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 09.06.2008, in atti con prot. prov.le n. 58513 del 09.06.2008, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003);
- art. 15, comma 5 della L.R. 47/78;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.4/2008;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune in data 15.10.2008 (prot. prov.le n. 93126 del 15.10.2008) a seguito della richiesta formulata dall'Ente scrivente in data 08.07.2008, con atto prot. prov.le n. 67824 del 08.07.2008;

Premesso che:

- il Comune di Verghereto è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3472 del 26.09.1985;
- successivamente sono intervenute varianti allo strumento urbanistico generale, fra le quali si richiama, in quanto presenta attinenza con il presente procedimento, la Variante adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23.03.2005 e approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 11232/38 del 06.02.2007, ai sensi dell'art. 14 LR 47/1978;

Constatato:

- che il contenuto della Variante Urbanistica consiste nella previsione di una nuova zona ampia 14.356 mq, destinata ad attività produttive, identificata cartograficamente con la sigla 3V e collocata in prossimità del centro urbano di Verghereto, lungo la strada provinciale (ex SS 3 Tiberina), nel tratto che unisce lo svincolo della E45 con il nucleo abitato.

Si propone pertanto una diversa zonizzazione del PRG vigente modificando la classificazione dei terreni interessati da "zona agricola" a "zona D1E zone di artigianato produttivo, commercio all'ingrosso - area di espansione", prevedendo anche una parte destinata a "zona B3 verde privato" (2.270 mq).

Tale proposta, come evidenziato dalla relazione di progetto, si configura come una riproposizione, con rettifiche alla perimetrazione, di una previsione stralciata dalla Provincia con deliberazione di GP n. 11232/38 del 06.02.2007 a causa di una serie di problematiche che, in forza degli approfondimenti prodotti, il Comune ritiene superati;

- nel complesso gli elaborati di PRG interessati da modifiche risultano:
 - tavola P.22 "Zonizzazione Verghereto", alla scala 1:2.000
 - Norme Tecniche di Attuazione, art. 2.30
 - Integrazione studio geologico Zona 1 Verghereto – TAV. 1 "Piano quotato con zonizzazione PRG approvato e sezioni topografiche"
 - Integrazione studio geologico Zona 1 Verghereto - TAV. 2 "Piano quotato con zonizzazione PRG approvato e sovrapposizione catastale"
 - Integrazione studio geologico Zona 1 Verghereto - TAV. 3 "Piano quotato e CTR con nuova proposta zonizzazione PRG e sovrapposizione catastale"
 - Integrazione studio geologico Zona 1 Verghereto – "Relazione"

Richiamato quanto segue:

- sulle Varianti al PRG la Giunta Provinciale formula osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della legge regionale 47/78, come modificata dalla legge regionale 6/95, alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;

Vista la legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - approfondimenti paesistici in attuazione dell'art. 7 del PTPR, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15682/43 del 28.04.1999 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1595 del 31.07.2001;
- Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali della Provincia di Forlì-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1705/1999 del 21.09.1999;
- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10270/15 del 09.02.2006;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - in attuazione della Legge Regionale n. 20/2000 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

- lo strumento urbanistico in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2008 secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/78, risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo;
- è stata prodotta l'attestazione del Sindaco dell'avvenuta comunicazione della Variante in oggetto alle Autorità Militari, acquisita agli atti con prot. prov.le n. 58513 del 09.06.2008;

Verificata la completezza degli atti:

la Variante risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria;

- è stato acquisito il parere favorevole, con condizioni, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena, che si è espressa sullo strumento in oggetto ai sensi dell'art. 19, primo comma, lettera h) della L.R. 19/82 con parere prot. NIP – (E) n. 295/08 del 28.08.2008;
- è stata prodotta la certificazione attestante che l'area interessata non è sottoposta a vincolo di trasferimento degli abitati ai sensi della L. 09.08.1908, n. 445 (prot. com. n. 12929);
- è stata prodotta la certificazione attestante che l'area interessata non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 (prot. com n. 12930);

Richiamato:

- le condizioni stabilite da AUSL all'interno del citato parere prot. NIP – (E) n. 295/2008:
“l'area dovrà essere dotata, ai sensi della normativa vigente, di idonea rete fognaria collegata a sistema di trattamento.”
- quanto disposto dalla citata DGP n. 11232/38 del 06.02.2007 in merito alla previsione riproposta dalla presente Variante:
*“L'area è stata riconfermata nonostante la relazione geologica controdedotta riproponga le considerazioni espresse in adozione.
Poiché la previsione urbanistica, già oggetto di stralcio nell'atto di formulazione delle riserve, è stata riproposta senza che siano intervenute a favore disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero in assenza di*

mutate condizioni fisico-ambientali, ed in assenza di ulteriori e diverse analisi progettuali, se ne dispone lo stralcio.”

L'area risultava infatti interessata nella sua interezza da una frana quiescente a2 “corpo di frana privo di periodicità stagionale” di PTCP.

Ai sensi dell'art. 26, comma 11 PTCP, su tali zone non sono ammesse nuove espansioni edificatorie, non ricorrendo per il caso specifico le condizioni di cui al comma 11 del medesimo articolo, lettera a), né trattandosi di zona di completamento.

CONSIDERATO CHE:

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008

La scheda geologica, eseguita nel 2004 per la variante generale al PRG, è stata integrata mediante un rilevamento geologico di maggiore definizione e con la realizzazione di un rilievo topografico di dettaglio, rispondendo a quanto disposto da questa Amministrazione con DGP n. 11232/38 del 06.02.2007.

Le nuove analisi hanno consentito di escludere l'origine franosa dei depositi quaternari presenti nell'area e ha permesso l'esatta delimitazione dei piccoli dissesti presenti e la corretta definizione della fascia di rispetto dal ciglio della scarpata sul Fosso della Zecca. La revisione della cartografia è stata recepita nella nuova Carta dell'Inventario del Dissesto della Regione Emilia – Romagna, nel quadro dell'attività del “*Tavolo di lavoro per l'aggiornamento e la condivisione della Carta Inventario del Dissesto in scala 1:10.000 relativa al territorio della Provincia di Forlì-Cesena*”, istituito con Del. DG. Ambiente Difesa del Suolo e della Costa RER n. 12459/2006.

Le coperture detritiche sono state classificate come depositi eluvio – colluviali, aventi uno spessore massimo di circa 4 metri, poggianti sulla formazione rocciosa della marnoso - arenacea con giacitura a traversipoggio; i due piccoli dissesti attivi, che interessano esclusivamente la coltre detritica, senza coinvolgere il substrato, sono stati correttamente ubicati, consentendo di definire la loro possibile area di evoluzione e la conseguente fascia di rispetto. Al fine di salvaguardare la stabilità del versante, la relazione geologica prescrive la realizzazione di interventi di bonifica e consolidamento di tali dissesti. La zonizzazione di PRG è coerente con le risultanze delle indagini geologiche e tutte le prescrizioni espresse dalle relazioni geologiche sono recepite dall'art. 2.30 (Norme transitorie e finali) delle NTA del PRG. **In considerazione del fatto che questo Ufficio dovrà esprimere il proprio parere di competenza in sede di Piano Particolareggiato, il puntuale recepimento esplicito di tali prescrizioni sarà oggetto di valutazione per il rilascio del parere.**

Sulla base delle analisi contenute nelle relazioni a firma del Dott. Geol. Alfredo Ricci, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto della LR 47/1978

Verificato quanto segue:

- la Variante non introduce incrementi complessivi superiori al 6% della nuova capacità insediativa per le zone residenziali e delle zone omogenee D definite dal PRG,
- la Variante non riguarda aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78;
- la Variante non inerte alla disciplina particolareggiata per la zona A di cui all'art. 35 della L.R. 47/78, nel senso che non vengono modificate le classificazioni degli edifici storici esistenti;

La Variante è pertanto legittimamente approvabile con le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/78;

Considerato inoltre che:

- l'area ricade in “zona di particolare interesse paesaggistico ambientale” ai sensi dell'art. 19 del PTCP.

La norma relativa alle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale dispone la facoltà (comma 11) di inserire nuove previsioni solo ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti e la compatibilità delle predette previsioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche dei siti e con quella dei singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presente. Posto che l'intero territorio comunale risulta incluso in tale zona di tutela, il Comune attesta che il fabbisogno in questione non è altrimenti soddisfacibile e che risultano assicurate le compatibilità paesaggistiche richieste.

- In merito a ciò si dà atto che il contesto territoriale offre poche aree dotate dei requisiti richiesti e la contiguità assume particolare importanza in rapporto alle infrastrutture presenti.

La localizzazione dell'area è tale che risulta facilmente accessibile, in quanto posta in prossimità dello svincolo della E45 e con affaccio diretto sulla SP ex SS 3 Tiberina;

- Posto che il comma 8 dell'art. 64 di PTCP riporta, come indirizzo alla pianificazione comunale, la possibilità di individuare nuovi ambiti produttivi di superficie non inferiore a 8 ettari, stante l'entità della domanda presente nel contesto territoriale di riferimento, richiamate le sopra espresse considerazioni in merito alla limitata disponibilità di terreni idonei, si rileva pertanto come non risulti possibile ottemperare a tale indirizzo del piano provinciale;
- atteso che l'area individuata risulta collocata in posizione panoramica, si rileva come l'art. 2.08 delle NTA contempli disposizioni volte a mitigare l'impatto visivo dell'insediamento e a raggiungere un adeguato inserimento paesaggistico nel contesto, ritenuto di significativo valore ambientale;
- l'area risulta attraversata da un elettrodotto di Media Tensione di tipologia in linea aerea in conduttori nudi o cavo singolo. Le modifiche proposte all'art. 2.30 delle NTA contengono le specifiche disposizioni correlate alla presenza dell'elettrodotto e volte ad assicurare le idonee condizioni di sicurezza rispetto i campi elettromagnetici da esso generati.

Alla luce della nuova normativa di settore (DD.MM 29 maggio 2008 e DGR 21 luglio 2008, n. 1138) si ritiene necessario verificare le fasce di rispetto per gli elettrodotti;

C) Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Il Comune ha trasmesso a questa Provincia, all'interno della documentazione della Variante urbanistica, anche un rapporto preliminare ambientale con specifico riferimento all'Allegato I del suddetto D.lgs. 152/2006, ai fini della verifica degli impatti significativi sull'ambiente;

Considerato, relativamente agli aspetti specifici utili per la valutazione di compatibilità ambientale, quanto evidenziato dal suddetto elaborato:

- la superficie interessata è molto modesta e si stima pari allo 0,12 per mille dell'intero territorio comunale e al 1,81% rispetto il complesso delle aree zonizzate dal PRG;
- le aree effettivamente edificabili ammontano a 6.634 mq e consentono di ricavare una SUL massima di 3,317 mq;
- le NTA prescrivono la piantumazione di una cortina arborea volta a mitigare gli impatti dell'insediamento;
- l'area è localizzata in prossimità del viadotto della E45, infrastruttura questa che determina già un rilevante impatto visivo ma assicura un'adeguata accessibilità senza il ricorso a pesanti interventi;
- nella zona non si ravvisano elementi di rilievo suscettibili di alterazione, in particolare relativamente a habitat naturali, flora e fauna;
- il fabbisogno viene giudicato non altrimenti soddisfacibile e l'area semipianeggiante individuata è ritenuta nel complesso compatibile con la necessità di tutela delle caratteristiche paesaggistiche presenti, pertanto si attesta che il loco non vi sono alternative ragionevoli possibili;

Visto quindi che il proponente, sulla base di quanto sopra ricapitolato, ritenendo non significativi gli impatti indotti sull'ambiente dalla Variante in oggetto, ne propone la non assoggettabilità a procedura di VAS;

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale:

- AUSL di Cesena
- ARPA sezione di Forlì-Cesena;

a tali Enti è stato trasmesso il "Rapporto preliminare" di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto in data 17.10.2008 con Prot. Prov. 93712 del 17.10.2008, richiedendo il relativo parere di competenza;

Considerato che i soggetti di cui sopra hanno escluso la necessità che la Variante in questione sia sottoposta alla procedura di VAS, secondo il parere di seguito sintetizzato:

- parere ARPA (prot. PGFC 2008/11792) pervenuto in data 26.11.2008 (prot. prov. n. XXXXX):
"considerato il protocollo di intesa tra AUSL di Cesena e ARPA di Forlì-Cesena per l'espressione dei pareri congiunti sui nuovi insediamenti produttivi e sugli strumenti urbanistici, del 07.07.2008, le sotto riportate considerazioni hanno validità per gli Enti di Prevenzione ARPA e Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Cesena.
Considerato il recente parere congiunto (prot. NIP 295/2008) si ritiene che per la Variante in oggetto non sia necessaria la procedura di VAS alle seguenti condizioni:
 - 1) *l'area dovrà essere dotata, ai sensi della normativa vigente, di idonea rete fognaria collegata a sistema di trattamento;*
 - 2) *considerato che il territorio di del Comune di Verghereto è inserito dal Piano di Gestione della Qualità dell'Aria provinciale in Zona B (territorio caratterizzato da livelli degli inquinanti inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi), i futuri insediamenti produttivi non dovranno causare un peggioramento della qualità dell'aria tale da comportare il rischio di superamento dei limiti."*

Ritenute complessivamente condivisibili le valutazioni sin qui illustrate in merito alla proposta e ai pareri di esclusione, anche in considerazione dei seguenti fattori:

- seppur il piano di cui si propone la modifica (PRG) costituisce il quadro di riferimento per altri progetti e per l'assetto del territorio, la proposta attiene esclusivamente ad un'unica area da destinare a insediamento produttivo dalle caratteristiche sopra descritte, senza influenzare in modo significativo i contenuti della pianificazione generale;
- il parere favorevole sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio non evidenzia particolari elementi di criticità;

Ritenuto, inoltre, opportuno, ai fini di elevare il livello di sostenibilità ambientale delle modifiche urbanistiche apportate, richiamare il Comune a tener conto delle condizioni espresse nel parere di ARPA-AUSL nel procedere alla fase attuativa del piano;

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto del parere espresso dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che la "Variante al Piano Regolatore Generale Zona D1E Area di espansione per attività produttive", adottata ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 20/2000 con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Verghereto n. 6 del 20.02.2008, **possa essere esclusa dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, in quanto le proposte non prefigurano impatti significativi sull'ambiente, richiamando al contempo il Comune a tener conto nella fase attuativa del piano delle condizioni contenute nel parere congiunto di ARPA e AUSL.**

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008;

Tutto ciò considerato;

Richiamate le premesse narrative sopra descritte;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00.

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/08 (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03);
- 2) di non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/78 sulla Variante in oggetto;
- 3) richiamato quanto indicato nella soprastante parte narrativa C), di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, richiamando al contempo il Comune a tener conto nella fase attuativa del piano delle condizioni contenute nel parere congiunto di ARPA e AUSL;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Veghereto per il seguito di competenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
